

22049

**Bandi - Concorso - Anno 2018**

**Provincia Autonoma di Trento**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 25 maggio 2018, n. 879

**Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento (articolo 22 della legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018")**

Continua >>>

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 879 DI DATA 25 MAGGIO 2018**

**OGGETTO:** Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento (articolo 22 della legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018").

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1994, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce alla Provincia le funzioni esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondari della Provincia, ad essa espressamente conferendo il compito di istituire i ruoli e determinare la consistenza organica.

**VISTO** l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (Legge finanziaria 1997), ai sensi del quale risulta istituito il ruolo del personale insegnante della Provincia autonoma di Trento.

**VISTA** la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTA** la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità provinciale 2018".

**VISTA** la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTA** la legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTO** il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.).

**CONSIDERATO** che l'articolo 22 della citata legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità provinciale 2018", prevede che nell'anno 2018 sia indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento e che tale concorso straordinario è riservato a docenti della scuola secondaria in

possesso dei prescritti titoli di accesso, che siano iscritti nelle graduatorie di istituto provinciali per il triennio 2017-2020 e che abbiano prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore della legge, almeno tre anni di insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione oppure, a partire dall'anno formativo 2014/15, nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale.

**RITENUTO** opportuno avviare ora la procedura selettiva affinché si possa concludere in tempo utile per poter assumere il personale per l'inizio del prossimo anno scolastico 2018/19.

**ESAMINATO** il bando di concorso allegato, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura selettiva, nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione.

**VISTO** il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002/2005 del comparto scuola applicabile al personale docente sottoscritto il 29 novembre 2004 e in particolare l'articolo 22 come sostituito dall'articolo 11 dell'accordo provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007.

**VISTA** la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

**VISTO** l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali.

**VISTO** il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 65.

**VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

**VISTI** i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

**VISTA** la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

**VISTO** l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

**VISTI** gli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

**VISTO** l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007.

**VISTA** la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma di Trento".

**DATO ATTO** che in data 8 maggio 2018 è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale.

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. di approvare l'allegato testo del Bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, nonché i relativi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B (Precedenze), C (Preferenze).

3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso sul sito internet [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it), nell'apposita area dedicata, e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando atto che dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;
4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

## Allegato parte integrante

### BANDO

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E POSTI DI SOSTEGNO DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO (articolo 22 della Legge 29 dicembre 2017 n. 18 "legge di stabilità provinciale 2018").

#### Articolo 1

##### POSTI A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge Provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018", è indetto un concorso pubblico straordinario per titoli, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Sono oggetto del presente bando le seguenti classi di concorso:

#### **SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

A028	MATEMATICA E SCIENZE
ADMM	SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

#### **SCUOLA SECONDARIA II GRADO**

A007	DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008	DISCIPL. GEOMETRICHE, ARCHITETTURA DESIGN ARREDAM. E SCENOTECNICA
A009	DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A012	DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
A015	DISCIPLINE SANITARIE
A032	SCIENZE DELLA MINERALOGIA E GEOLOGIA
A040	SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A042	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A043	SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
A050	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A053	STORIA DELLA MUSICA
A063	TECNOLOGIE MUSICALI
A064	TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

BD02	CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA
B003	LABORATORI DI FISICA
B012	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
B014	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
B015	LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
B016	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
B017	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

3. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità indeterminata e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e fino al loro esaurimento. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 22 della Legge 18/17. In caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli (articolo 89, comma 1, lettera b), il contingente dei posti destinati alle graduatorie oggetto del presente bando è pari al 50%. In caso di contemporanea sussistenza di graduatorie concorsuali (articolo 89, comma 1, lettera a) per la medesima classe di concorso o posto, è necessario operare la prevista destinazione del 50% dei posti disponibili.
4. Gli assunti hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

## **Articolo 2**

### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
  - Servizio competente: Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola;
  - Legge provinciale 5/2006: legge 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione formazione del Trentino";
  - Legge 107/2015: legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
  - Legge provinciale 18/17: legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018".

## **Articolo 3**

### ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO

1. Il Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande del concorso, approva e pubblica le graduatorie e procede alle esclusioni dei candidati privi di requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di scadenza della raccolta delle domande.

3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.

#### **Articolo 4**

##### REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abilitazione o idoneità all'insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare; si ricorda che per le nuove classi di concorso A053 (storia della musica), A063 (tecnologie musicali), A064 (Teoria, analisi e composizione) la normativa vigente prevede oltre al titolo di abilitazione sulle ex classi di concorso A031, A032, e A077 rispettivamente i seguenti titoli congiunti: per la A053, laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9/7/2009; per la A063, Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03 o del Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 del 8/1/2004 o del Diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui D.M. 39 del 12/3/2007 o del Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento) o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica; per la A064, Diploma di vecchio ordinamento o Diploma accademico di II livello in composizione-direzione di orchestra o organo e composizione organistica o musica corale e direzione del coro o strumentazione per banda.
  - b) diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Tale titolo si intende obbligatoriamente congiunto all'abilitazione di cui alla lettera A);
  - c) servizio di insegnamento prestato per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione negli otto anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore della legge 18/17 (ovvero dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2016/2017). Per il computo dei tre anni di servizio di insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo trentino a partire dall'anno scolastico 2014/2015.
  - d) essere iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per il triennio 2017/2020;
  - e) non essere già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale nella medesima figura professionale.

#### **Articolo 5**

##### REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, di essere familiare di un cittadino di stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, ove previsto, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo i candidati, i quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Vengono sottoposti a visita medica gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni loro affidati;
- e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001;
- f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti regolari con i minori;
- g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- h) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
- i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

- j) non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti l'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.
2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

I requisiti suddetti devono essere altresì posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, nonché alla data di assunzione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio competente, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento i richiedenti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

## Articolo 6

### TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) nell'apposita area dedicata: "CONCORSI Personale della scuola", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo per quella determinata classe di concorso/sostegno.**
2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre

2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 4, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 3, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:
  - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e al DPR 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 art. 3 della Legge provinciale 10 settembre 2003, n.8 o di cui all'art. 3 delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare.
  - b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
  - c) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato C) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati.
  - d) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato D) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati.
  - e) il comune di residenza, l'esatto indirizzo, qualora diverso da quello di residenza, il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica;
  - f) la classe di concorso/sostegno per la quale si intende concorrere. **Dovrà essere compilata una singola domanda per tutte le classi di concorso/sostegno per le quali si intende concorrere;**
  - g) il titolo di abilitazione posseduto ai fini dell'accesso, o altro titolo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4 del predetto bando, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del rilascio, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

Il titolo di specializzazione sul sostegno posseduto ai sensi dell'articolo 4, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, e il voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'Estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento del titolo medesimo.

- i) i titoli culturali, e di servizio valutabili, secondo l'allegato A) di questo bando, maturati entro la data di scadenza di presentazione delle domande;
- j) **di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale fissata in Euro: 25,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità:**

**- versamento tesoreria PAT:**

tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079 – CODICE ENTE: 400

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria dal Tesoriere.

**- bonifico bancario:**

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1 - 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITMM

Il versamento deve essere effettuato con la causale: "Cognome, nome dell'aspirante tassa concorso straordinario per titoli docenti 2018"

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può in nessun caso essere rimborsata.

5. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal seguente bando;
6. Il Servizio competente verifica la validità delle domande e la relativa completezza di cui al comma 5;
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere e accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti

dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

9. Il candidato può in ogni caso richiedere l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli:

- servizio di insegnamento in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale dopo il 1° gennaio 1998;
- servizio di insegnamento in qualità di docente negli Istituti di formazione professionale della Provincia di Trento (Istituto di Formazione professionale Alberghiero Levico e Rovereto e Istituto di Formazione professionale Servizi alla Persona e del Legno "Pertini" - Trento) dopo il 1° gennaio 1998;

### **Articolo 7**

#### FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Servizio competente provvede alla compilazione delle graduatorie distinte per classe di concorso/sostegno. Gli aspiranti docenti saranno graduati con il punteggio complessivo, con l'osservanza a parità di punteggio delle preferenze di cui all'Allegato D. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva la graduatoria della procedura concorsuale.
2. La graduatorie previste dal comma 1 sono pubblicate sul portale Vivoscuola ([www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it)). Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

### **Articolo 8**

#### ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Candidato inserito nella graduatoria del concorso oggetto del presente bando e che risulti in regola con la prescritta documentazione ha titolo a essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.
2. Presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 97 e 98 della legge provinciale 5/2006.
3. Docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di formazione e di prova e ai sensi del comma 2, articolo 94, della Legge provinciale 5/2006 e del comma 1 bis, dell'articolo 50, della Legge Provinciale 20 giugno 2016 n. 10 possono impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno 5 anni nella sede scolastica assegnata.

4. Costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e alla relativa copertura finanziaria.
5. Candidato assunto in ruolo dalle graduatorie di cui al presente bando sarà in ogni caso depennato dalle eventuali altre graduatorie per l'assunzione in ruolo in cui lo stesso risulti incluso, anche se per classe di concorso diversa. Parimenti si procede al depennamento dalle graduatorie del presente bando, in caso di assunzione in ruolo da altra graduatoria (per titoli o concorsuale) anche per una diversa classe di concorso di inclusione. Le medesime disposizioni trovano applicazione in caso di rifiuto all'assunzione in ruolo, ma esclusivamente per la classe di concorso per cui il candidato rifiuta.
6. I calendari relativi alle convocazioni per le immissioni in ruolo così come gli elenchi nominativi degli aventi diritto sono pubblicati sul portale tematico [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) almeno tre giorni prima della data stabilita senza nessuna ulteriore comunicazione ai candidati. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Le modalità e i criteri per l'assegnazione della sede di titolarità fanno riferimento alla disciplina in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

### **Articolo 9**

#### **FORMAZIONE METODOLOGICA E LINGUISTICA DEI VINCITORI**

1. Oltre al periodo di formazione e prova, i docenti assunti dal concorso di cui al presente bando, sono tenuti, sulla scorta delle indicazioni che verranno successivamente fornite dall'amministrazione, sono tenuti altresì a partecipare ad appositi corsi di formazione diretti all'implementazione delle competenze linguistiche e metodologiche, con particolare riferimento all'insegnamento in modalità Clil.
2. Al fine della formazione di cui al comma 1 sarà accertato il livello di conoscenza linguistica.

### **Articolo 10**

#### **PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO, AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI**

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.

3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
4. La Provincia Autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto.

### **Articolo 11**

#### **RICORSI**

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola

## NOTA INFORMATIVA AI CANDIDATI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679, si informano gli aspiranti all'assunzione sulla base della Legge provinciale 5/2006 e della Legge provinciale 18/17, che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento di tale procedura ed avviene con l'utilizzo di modalità cartacea e/o informatica, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto della procedura, integrando una violazione di legge.

Il Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, piazza Dante n. 15, *e-mail* [direzionegenerale@provincia.tn.it](mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it), *pec* [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it), *tel.* 0461.494602, *fax* 0461.494603.

Il Dirigente preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola (*e-mail* [serv.perscuola@provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@provincia.tn.it), *pec* [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it), *tel.* 0461.491357, *fax* 0461.497287), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) è/sono i seguenti: *e-mail* [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it), *tel.* 0461.491257/494449, *fax* 0461.499277.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

I dati saranno conservati per 10 anni secondo il criterio del massimario di scarto documentale.

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO A)**

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

- |  |
|--|
| <p>1) Essere in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui si intende partecipare. Nel caso di posti di sostegno essere in possesso, oltre all'abilitazione, di titolo di specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili.</p>   |
| <p>2) Aver prestato, negli otto anni scolastici precedenti il 3 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge provinciale 18/17, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; inoltre nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014-2015.</p> |
| <p>3) Essere iscritti/e nelle graduatorie di istituto per il personale docente della provincia di Trento valide per il triennio 2017-2020.</p>   |

**Tabella di valutazione del punteggio dei titoli nel concorso straordinario per titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 22, della Legge Provinciale del 29 dicembre 2017 n. 18**

	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A</b>	<b>TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE, IDONEITÀ' E SPECIALIZZAZIONE</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di abilitazione per la procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (Massimo punti 27)</b>	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59  per il punteggio da 60 a 65  per il punteggio da 66 a 70  per il punteggio da 71 a 75  per il punteggio da 76 a 80  per il punteggio da 81 a 85  per il punteggio da 86 a 90  per il punteggio da 91 a 95  per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p>	<p><b>punti 4</b>  <b>punti 5</b>  <b>punti 6</b>  <b>punti 7</b>  <b>punti 8</b>  <b>punti 9</b>  <b>punti 10</b>  <b>punti 11</b>  <b>punti 12</b></p> <p><b>punti 3,12</b></p>
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione	

	<p>della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 l'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di frequenza del percorso abilitante speciale (PAS), comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<p><b>Punti 15</b></p> <p><b>Punti 6</b></p>
<p><b>A.2</b></p>	<p><b>Punteggio per il titolo di specializzazione per la procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne e alunni con disabilità (Massimo punti 27)</b></p>	
<p>A.2.1</p>	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il diploma di specializzazione è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59 per il punteggio da 60 a 65 per il punteggio da 66 a 70 per il punteggio da 71 a 75 per il punteggio da 76 a 80 per il punteggio da 81 a 85 per il punteggio da 86 a 90 per il punteggio da 91 a 95 per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p>	<p><b>punti 4</b> <b>punti 5</b> <b>punti 6</b> <b>punti 7</b> <b>punti 8</b> <b>punti 9</b> <b>punti 10</b> <b>punti 11</b> <b>punti 12</b></p> <p><b>punti 3,12</b></p>

A.2.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p>Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più aree disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<b>Punti 15</b>
<b>A.3</b>	<p><b>Punteggio per il titolo di idoneità all'insegnamento per la procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico (Massimo punti 27)</b></p>	
A.3.1	<p>Titolo di idoneità all'insegnamento nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della normativa vigente o titolo estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le idoneità diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59  per il punteggio da 60 a 65  per il punteggio da 66 a 70  per il punteggio da 71 a 75  per il punteggio da 76 a 80  per il punteggio da 81 a 85  per il punteggio da 86 a 90  per il punteggio da 91 a 95  per il punteggio da 96 a 100</p>	<p><b>punti 4</b>  <b>punti 5</b>  <b>punti 6</b>  <b>punti 7</b>  <b>punti 8</b>  <b>punti 9</b>  <b>punti 10</b>  <b>punti 11</b>  <b>punti 12</b></p>

	Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:	<b>punti 3,12</b>
A.3.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l'idoneità all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1 l'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di frequenza del percorso abilitante speciale (PAS), comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<p><b>Punti 15</b></p> <p><b>Punti 6</b></p>
<b>B</b>	<b>ULTERIORI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI</b>	
<b>B.1</b>	<b>Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado</b>	
B.1.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.3.1	<b>Punti 5</b>
<b>B.2</b>	<b>Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico</b>	
B.2.1	Ulteriore idoneità ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.3.1	<b>Punti 5</b>
B.2.2	Diploma di Istituto tecnico superiore oppure diploma di tecnico superiore relativo ai percorsi di Alta formazione professionale della provincia di Trento, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico:	<b>Punti 3,5</b>

B.2.3	Per le graduatorie di “ <i>B-02 Conversazione in lingua straniera</i> ”, laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere:	<b>Punti 5</b>
<b>B.3</b>	<b>Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale</b>	
B.3.1	Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami: a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa b) per altra classe di concorso o tipologia di posto:	<b>Punti 15</b> <b>Punti 5</b>
B.3.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005:  Si valuta al massimo un titolo per tipologia.	<b>Punti 10</b>
B.3.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo:  Si valuta al massimo un titolo per tipologia.	<b>Punti 5</b>
B.3.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:  Si valuta al massimo un titolo per tipologia.	<b>Punti 5</b>
B.3.5	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione:	<b>Punti 5</b>
B.3.6	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso):  Si valuta al massimo un titolo	<b>Punti 3,50</b>
B.3.7	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne e alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno):	<b>Punti 5</b>
B.3.8	Titolo per l'insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori ai sensi dell'articolo 93 ter della legge provinciale n. 5 del 2006:	<b>Punti 3,5</b>
B.3.9	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:	<b>Punti 8</b>
B.3.10	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di	

	<p>cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE:</p> <p>Si valuta al massimo un titolo.</p>	<b>Punti 5</b>
B.3.11	<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera (INGLESE E/O TEDESCO) conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto</p> <p>a) B2 b) C1 c) C2</p> <p>All'attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano è attribuito il punteggio corrispondente al livello di certificazione linguistica: B2 rispettivamente per il livello B C1 rispettivamente per il livello A.</p> <p>Si valuta al massimo una volta per ogni lingua straniera e comunque non per più di due lingue straniere. (INGLESE E/O TEDESCO)</p>	<p><b>a) punti 3</b> <b>b) punti 5</b> <b>c) punti 8</b></p>
B.3.12	<p>Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici:</p>	<b>Punti 3</b>
B.3.13	<p>Certificazione Glottodidattica di secondo livello:</p>	<b>Punti 3</b>
B.3.14	<p>Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso:</p>	<b>Punti 3</b>
B.3.15	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</b> (si valuta solo il titolo di grado più avanzato e sino ad un massimo di punti 2)</p> <p style="text-align: center;"><b>ECDL (European Computer Driving Licence)</b></p> <p>Livello Core Livello Advanced Livello Specialised</p> <p style="text-align: center;"><b>NUOVA ECDL (European Computer Driving Licence)</b></p> <p>Livello Base Livello Advanced Livello Specialised</p>	<p><b>Punti 0,5</b> <b>Punti 1</b> <b>Punti 1,5</b></p> <p><b>Punti 0,5</b> <b>Punti 1</b> <b>Punti 1,5</b></p>

	<b>MICROSOFT</b>	
	Livello MCAD o equivalente	<b>Punti 0,5</b>
	Livello MCSD o equivalente	<b>Punti 0,5</b>
	Livello MCDBA o equivalente	<b>Punti 0,5</b>
	EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	<b>Punti 1,5</b>
	EIPASS (Europeann Informatic Passport)	<b>Punti 1</b>
	MODUS (Microsoft Office User Specialist)	<b>Punti 1</b>
	IC3	<b>Punti 1</b>
	CISCO (Cisco System)	<b>Punti 1</b>
	PEKIT	<b>Punti 1</b>
	<b>TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)</b>	
	Livello base (almeno 100 ore)	<b>Punti 0,5</b>
	Livello intermedio	<b>Punti 0,75</b>
	Livello avanzato (almeno 200 ore)	<b>Punti 1</b>
	<b>LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)</b>	
	Livello base (minimo 100 ore)	<b>Punti 0,5</b>
	Livello intermedio (minimo 150 ore)	<b>Punti 0,75</b>
	Livello avanzato (minimo 200 ore)	<b>Punti 1</b>
	<b>TITOLI DI SERVIZIO</b>	
	<b>Servizio specifico</b>	
C.1	E' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Con riferimento alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, per il servizio di insegnamento prestato:	
C.1.1	Negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per alunni con bisogni educativi speciali esclusivamente per la specifica procedura concorsuale (ADMM / ADSS), sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno: per ogni mese (30 giorni):	<b>Punti 12</b> <b>punti 2</b>
C.1.2	Negli istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado o artistica) e a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 presso gli	

	<p>istituti di formazione professionale provinciali sono attribuiti fino ad un massimo di 9 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno: per ogni mese (30 giorni):</p>	<p><b>Punti 9</b> <b>Punti 1,5</b></p>
C.1.3	<p>Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati e dall'anno scolastico 2006/2007 fino all'anno scolastico 2013/2014 presso gli istituti di formazione professionale provinciali sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno scolastico: per ogni mese (30 giorni):</p>	<p><b>Punti 6</b> <b>Punti 1</b></p>
C.1.4	<p>Il servizio di insegnamento prestato con il titolo di abilitazione o titolo di idoneità all'insegnamento, dalla data di conseguimento e nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della normativa vigente, è maggiorato del 50%.</p>	
<b>C.2</b>	<p style="text-align: center;"><b>Servizio non specifico</b></p> <p>Nel limite complessivo dei 24 punti per ciascuna graduatoria per il servizio di insegnamento prestato, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per alunni con bisogni educativi speciali, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina su classe di abilitazione o posto di insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria oggetto di valutazione:</p>	
C.2.1	<p>nelle scuole elementari o primarie provinciali a carattere statale o statali, negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali: per ogni anno: per ogni mese (30 giorni):</p>	<p><b>Punti 6</b> <b>Punti 1</b></p>
C.2.2	<p>nelle istituzioni formative paritarie della provincia di Trento a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, per ogni triennio anche non consecutivo. E' possibile cumulare all'interno di un anno formativo più contratti, anche in Enti diversi: per ogni anno: per ogni mese (30 giorni):</p>	<p><b>Punti 6</b> <b>Punti 1</b></p>
<b>C.3</b>	<p style="text-align: center;"><b>Servizio prestato con continuità</b></p> <p>Servizio effettivamente prestato per almeno 3 anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento sono attribuiti ulteriori: Il punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (180 giorni) per anno scolastico:</p>	<p><b>Punti 10</b> <b>Punti 30</b></p>

## **NOTE VALUTAZIONE ULTERIORI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI**

Certificazione CLIL presso IPRASE: il punteggio per i corsi indetti dopo l'anno scolastico 2015/2016 è attribuito agli aspiranti solo se i medesimi sono provvisti anche di certificazione linguistica.

## **NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNAMENTO E SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA'**

2. Il servizio utile all'accesso alla presente procedura non è valutabile ai sensi delle lettere C.1 e C.2
3. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
4. E' valutato il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico.
5. Il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina MAE è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
6. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole elementari e/o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparabile al corrispondente servizio prestato in Italia.
7. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.
8. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
9. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
10. La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici e non specifici. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i sei mesi per ciascun anno scolastico per ciascuna graduatoria.
11. Il servizio svolto nelle attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione sul sostegno e titolo di studio, è valutato come specifico in relazione alle procedure concorsuali del sostegno (ADSS – ADMM) e non specifico per le procedure relative alle altre classi di concorso.
12. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative e alle scuole dell'infanzia non è valutabile.
13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL svolto dai docenti inseriti negli elenchi formati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 771 del 13 maggio 2016 e n. 667 del 5 maggio 2017, è valutato come servizio ai fini delle lettere C.1, C.2 e C.3
14. Il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale provinciali è valutabile ai sensi del punto C.1 e C.2 se relativo ad una disciplina riconducibile ad una classe di concorso prevista dal D.P.R. n. 19 del 2016.
15. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO B)**

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA NELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 302/90 e precisamente:

6. invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;

invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

7. invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L.68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 407/98, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000.

Tali precedenza, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

**B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30 %** dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO C)**

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22- 102/Leg. di data 12 ottobre 2007):

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE

I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI

I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA

I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

GLI ORFANI DI GUERRA

GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA

GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

I FERITI IN COMBATTIMENTO

GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA

I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA

I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO

COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI

COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)

GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI

I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

8. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
9. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
10. dalla più giovane età;
11. dal maggior punteggio o valutazione conseguito/a per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.